COSTRUZIONE DELLE NUOVE SEDI DEL CONVITTO NAZIONALE FEMMINILE DI ROMA E DEL CONVITTO MASCHILE «NICOLO' TOMMASEO» DI ZARA

Art. 1

E' autorizzata la spesa per la costruzione o l'arredamento della nuova sede del Convitto nazionale femminile di Roma per l'importo complessivo di L. 8.650.000; a tale scopo e' autorizzata la cessione in permuta della sede attuale alla impresa assuntrice dei lavori al prezzo di stima di L. 4.350.000 e la iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della somma rispettivamente di L. 2.000.000, per l'esercizio 1939-1940, di lire 1.500.000, per l'esercizio 1940-1941 e di lire 800.000, per l'esercizio 1941-1942.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione delle nuove sedi del Convitto nazionale femminile di Roma e del Convitto maschile «Nicolo' Tommaseo» di Zara
Estremi	Legge 23 novembre 1939, n. 1912
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-delle-nuove-sedi-del-convitto-nazionale-femminile-di-roma/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it